NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE

"La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS". Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Nota informativa Ed. 07/2016.
Eventuali aggiornamenti successivi del presente fascicolo, non derivanti da innovazioni normative, potranno essere consultati sul sito internet della Società al seguente indirizzo: www.italiana.it

A - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

1. INFORMAZIONI GENERALI

a) **Società Italiana Assicurazioni S.p.A., società assicuratrice in forma di società per azioni, fondata nel 1889, appartenente al Gruppo Reale Mutua**
b) **Sede legale e direzione generale in Via M. U. Traiano, 18 – 20149 Milano – Italia**
c) **Telefono 02/397161 - fax 02/3271270 – Sito Internet: www.italiana.it – E-mail: benvenutinitaliana@italiana.it – Posta Elettronica Certificata (PEC): italiana@pec.italiana.it**
d) **Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29/4/1923, n. 966, convertito nella legge 17/4/1925 n. 473, ed iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.**

2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA

(dati relativi all'ultimo bilancio approvato)
Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 423 milioni di euro di cui 40 milioni di euro relativi al capitale sociale, e 382 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali. L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 274%, tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B - INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

La informiamo che su www.italiana.it è **disponibile un'Area Riservata** che le permetterà di consultare la Sua posizione assicurativa (come previsto dal Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013) e di usufruire di altre comode funzionalità. L'accesso è consentito gratuitamente seguendo le semplici istruzioni di registrazione presenti sul sito.

Tacito rinnovo del contratto: salvo accordi particolari il contratto ha durata annuale. In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente, salvo diversa indicazione espressamente indicata in polizza.
La scadenza contrattuale è quella indicata nella scheda di polizza ed in caso di disdetta la garanzia cessa ogni vigore alle ore 24 di tale data.

AVVERTENZA: anche se il contratto viene stipulato con la clausola di tacito rinnovo sia il Contraente che Italiana Assicurazioni hanno la facoltà di annullarne l'efficacia. La disdetta può essere effettuata, mediante comunicazione con lettera raccomandata che deve essere spedita almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto e ha come effetto la risoluzione del rapporto contrattuale. Per i dettagli si rimanda all'articolo 2.7 "Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione" delle Condizioni Contrattuali.

3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Il prodotto "Azienda & Business" contiene garanzie assicurative per tutelarsi dai rischi che riguardano la propria attività imprenditoriale.

Le garanzie offerte dalla polizza sono raccolte in sezioni a seconda della tipologia. Saranno operanti solo le garanzie acquistate ed esplicitamente richiamate nella scheda di polizza.
Eventuali allegati per condizioni contrattuali non rientranti nello standard del prodotto e concordate per particolari esigenze del Contraente, saranno oggetto di espressa pattuizione.

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. - CAPITALE SOCIALE € 40.455.077,50 I.V. - REG. IMP. MILANO, CODICE FISCALE E N. PARTITA IVA 00774430151 - R.E.A. MILANO N. 7851 - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO: SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - SOCIETÀ SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - ISCRITTA AL N. 1.00004 DELL'ALBO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE ED APPARTENENTE AL GRUPPO ASSICURATIVO REALE MUTUA, ISCRITTO AL NUMERO 006 DELL'ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI

- SEZIONE INCENDIO. E' possibile assicurare in questa sezione i danni ai locali, alle merci, all'attrezzatura e all'arredamento provocati da incendio o da altre cause quali ad esempio l'esplosione, l'urto di un veicolo, il fumo, la caduta di aeromobili, nonché talune spese che possono derivare dal sinistro.
  Nella scheda di polizza sono indicate le somme assicurate a copertura dei beni nonché le "Condizioni Facoltative" che il Contraente avrà scelto di acquistare.
  Per il dettaglio delle garanzie offerte si vedano le Condizioni Contrattuali dall'Art. 3.1 all'Art. 3.32.

  AVVERTENZA: le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni che sono indicate negli Artt. 3.2 "Esclusioni", 3.3 "Rischi esclusi, salvo patto speciale" e 3.32 "Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo", nonché in alcune definizioni del glossario.

  AVVERTENZA: la garanzia prevede che possano essere applicate, a seconda dei casi, franchigie e/o scoperti come previsto dall' Art. 3.32 "Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo", delle Condizioni Contrattuali.

- SEZIONE FURTO. E' possibile assicurare in questa sezione i danni al contenuto provocati da furto, rapina ed estorsione avvenuti nei locali nei quali si svolge l'attività lavorativa.
  Il Contraente può scegliere di acquistare, a completamento della garanzia base, anche le eventuali "Condizioni Facoltative", che saranno evidenziate nella scheda di polizza, insieme alle somme assicurate a copertura dei beni.
  Per il dettaglio delle garanzie offerte si vedano le Condizioni Contrattuali dall'Art. 4.1 all'Art. 4.20.

  AVVERTENZA: le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni che sono indicate negli Artt. 4.2 "Esclusioni", 4.3 "Rischi esclusi salvo patto speciale", 4.13 "Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura", 4.20 "Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo" e 12.6 "Riduzione e reintegro delle somme assicurate", nonché in alcune definizioni del glossario.

  AVVERTENZA: la garanzia prevede che possano essere applicate, a seconda dei casi, franchigie e/o scoperti come previsto dall' Art. 4.20 "Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo" delle Condizioni Contrattuali.

- SEZIONE ELETTRONICA. E' possibile assicurare in questa sezione le garanzie a tutela delle apparecchiature elettroniche, da qualsiasi evento non espressamente escluso, nonché talune spese che ne possono derivare.
  Il Contraente può scegliere di acquistare, a completamento della garanzia base, anche l' eventuale "Condizione Facoltativa", che sarà evidenziata nella scheda di polizza, insieme alle somme assicurate a copertura dei beni.
  Per il dettaglio delle garanzie offerte si vedano le Condizioni Contrattuali dall'Art. 5.1 all'Art. 5.16.

  AVVERTENZA: le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni che sono indicate negli Artt. 5.2 "Esclusioni", 5.3 "Rischi esclusi, salvo patto speciale", 5.4 "Beni esclusi, salvo patto speciale", 5.5 "Beni esclusi dall'assicurazione", 5.9 "Danni da furto", 5.10 "Danni imputabili a fenomeno elettrico" e 5.16 "Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo", nonché in alcune definizioni del glossario.

  AVVERTENZA: la garanzia prevede che possano essere applicate, a seconda dei casi, franchigie o scoperti come previsto dall' Art. 5.16 "Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo" delle Condizioni Contrattuali.

- SEZIONE CRISTALLI. In questa sezione è possibile assicurare le spese per la sostituzione delle lastre di vetro o cristallo, dovuta a rottura per qualunque causa non espressamente esclusa. La somma che il Contraente avrà scelto di assicurare e il relativo limite di indennizzo per lastra sono indicate nella scheda di polizza.
  Per il dettaglio delle garanzie offerte si vedano le Condizioni Contrattuali dall'Art. 6.1 all'Art. 6.5.

  AVVERTENZA: le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni che sono indicate nell'Art. 6.2 "Esclusioni" e nell'Art. 6.5 "Limiti di indennizzo", nonché in alcune definizioni del glossario.

- SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE. E' possibile assicurare in questa sezione le garanzie che proteggono il patrimonio dell'Assicurato nel caso di danni provocati a soggetti terzi nell'ambito dello svolgimento della propria attività lavorativa. E' possibile inoltre tutelarsi dai danni nei quali possono incorrere gli eventuali prestatori di lavoro e/o dai danni riconducibili alla proprietà dei fabbricati, quando ne sia proprietario il Contraente.

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. - CAPITALE SOCIALE € 40.455.077,50 I.V. - REG. IMP. MILANO, CODICE FISCALE E N. PARTITA IVA 00774430151 - R.E.A. MILANO N. 7851 - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO: SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - SOCIETÀ SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - ISCRITTA AL N. 1.00004 DELL'ALBO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE ED APPARTENENTE AL GRUPPO ASSICURATIVO REALE MUTUA, ISCRITTO AL NUMERO 006 DELL'ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI

Il Contraente può scegliere di acquistare, a completamento della copertura prevista nella garanzia base, anche le eventuali "Condizioni Facoltative", che saranno evidenziate nella scheda di polizza insieme ai massimali relativi alla sezione.

Qualora venga richiamata la Condizione Facoltativa F "Malattie professionali", dovrà essere compilato il questionario Mod. RCG55146.

E' prevista la regolazione annuale del premio secondo la normativa riportata nelle Condizioni Contrattuali.
Per il dettaglio delle garanzie offerte si vedano le Condizioni Contrattuali dall'Art. 7.1 all'Art. 7.24.

AVVERTENZA: le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni che sono indicate negli Artt. 7.6 "Esclusioni", 7.7 "Rischi esclusi salvo patto speciale", 7.18 "Persone non considerate terzi", Art. 7.24 "Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento", nelle rispettive "Condizioni facoltative" nonché in alcune definizioni del glossario.

AVVERTENZA: la garanzia prevede che possano essere applicate, a seconda dei casi, franchigie e/o scoperti come previsto dall' Art. 7.24 "Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento" delle Condizioni Contrattuali.

- SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PRODOTTI. E' possibile assicurare in questa sezione le garanzie che proteggono il patrimonio dell'Assicurato nel caso di danni provocati a soggetti terzi da difetto del prodotto indicato in polizza per il quale l'Assicurato rivesta, in Italia, la qualifica di produttore.
  Il Contraente può scegliere di acquistare, a completamento della copertura prevista nella garanzia base, anche le eventuali "Condizioni Facoltative", che saranno evidenziate nella scheda di polizza insieme ai massimali relativi alla sezione.

  Per la prestazione delle garanzie di cui alla presente Sezione, dovrà essere compilato il questionario Mod. RCG55106.

  E' prevista la regolazione annuale del premio secondo la normativa riportata nelle Condizioni Contrattuali.
  Per il dettaglio delle garanzie offerte si vedano le Condizioni Contrattuali dall'Art. 8.1 all'Art. 8.14.

  AVVERTENZA: le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni che sono indicate negli Artt. 8.3 "Norme speciali", 8.4 "Esclusioni", 8.5 "Rischi esclusi salvo patto speciale", 8.11 "Persone non considerate terzi", 8.12 "Dove assicuriamo", 8.14 "Scoperti e limiti di risarcimento", nelle rispettive "Condizioni facoltative", nonché in alcune definizioni del glossario.

  AVVERTENZA: la garanzia prevede che possano essere applicate, a seconda dei casi, franchigie e/o scoperti come previsto dall' Art. 8.14 "Scoperti e limiti di risarcimento" delle Condizioni Contrattuali.

- SEZIONE TUTELA LEGALE. E' possibile assicurare in questa sezione le garanzie che riguardano l'assistenza legale e i relativi oneri che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato nei casi di controversie, azioni o difese legali, nei casi espressamente indicati nelle Condizioni Contrattuali.
  E' prevista la regolazione annuale del premio secondo la normativa riportata nelle Condizioni Contrattuali.
  Per il dettaglio delle garanzie offerte si vedano le Condizioni Contrattuali dall'Art. 9.1 all'Art. 9.17.

  AVVERTENZA: le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni che sono indicate negli Artt. 9.3 "Delimitazioni dell' oggetto dell'assicurazione", 9.4 "Difesa penale, Difesa civile, Pacchetto sicurezza", 9.6 "Esclusioni", 9.15 "Fallimento – concordato preventivo – amministrazione controllata – inabilitazione o interdizione del contraente – alienazione o liquidazione dell'azienda o dell'attività indicata nella scheda di polizza" e 9.17 "Insorgenza del caso assicurativo – Effetto della copertura assicurativa", nonché in alcune definizioni del glossario.

  AVVERTENZA: la garanzia prevede un massimale, che è esposto sulla scheda di polizza in riferimento a questa sezione.

- SEZIONE TRASPORTI. E' possibile assicurare in questa sezione le garanzie per tutelarsi dalle perdite e dai danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscano durante il trasporto a causa di incendio, ma anche da altre cause espressamente indicate nelle Condizioni Contrattuali.
  Per il dettaglio delle garanzie offerte si vedano le Condizioni Contrattuali dall'Art. 10.1 all'Art. 10.9.

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. - CAPITALE SOCIALE € 40.455.077,50 I.V. - REG. IMP. MILANO, CODICE FISCALE E N. PARTITA IVA 00774430151 - R.E.A. MILANO N. 7851 - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO: SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - SOCIETÀ SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - ISCRITTA AL N. 1.00004 DELL'ALBO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE ED APPARTENENTE AL GRUPPO ASSICURATIVO REALE MUTUA, ISCRITTO AL NUMERO 006 DELL'ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI

AVVERTENZA: le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni che sono indicate negli Artt. 10.1 "Oggetto dell'assicurazione", 10.2 "Rischi sempre esclusi", 10.3 "Merci sempre escluse", 10.4 "Merci deperibili" e 10.9 "Franchigie, scoperti, limiti di indennizzo".

AVVERTENZA: la garanzia prevede un massimale, che è esposto sulla scheda di polizza in riferimento a questa sezione.

- SEZIONE ASSISTENZA. La garanzia offre l'invio di un tecnico specializzato (idraulico, elettricista, fabbro, falegname, vetraio) o di un'ambulanza (in caso di malore di un addetto o di un terzo presso l'Azienda) al verificarsi di una situazione di emergenza che possa compromettere lo svolgimento dell'attività assicurata.
  Per il dettaglio delle garanzie offerte si vedano le Condizioni Contrattuali dall'Art. 11.1 all'Art. 11.8.

  AVVERTENZA: le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede alcune delimitazioni che sono indicate nell'Art. 11.1 "Oggetto dell'assicurazione" e nell'Art. 11.7 "Delimitazioni", nonché in alcune definizioni del glossario.

ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E DEL LIMITE DI INDENNIZZO O MASSIMALE
Per calcolare l'indennizzo dovuto da Italiana Assicurazioni in caso di sinistro, occorre, una volta stabilito che il sinistro è coperto dall'assicurazione, tenere conto delle franchigie o degli scoperti previsti per la garanzia coinvolta e dei limiti di indennizzo, o massimali, entro i quali Italiana Assicurazioni interviene.

Esempi di applicazione di franchigia/scoperto con limite di indennizzo:

		A	B	C
Entità del danno	€	750	1.500	3.000
Scoperto 20% con il minimo di € 200	€	200	300	600
Limite di indennizzo	€	2.000	2.000	2.000

Esempio A: il danno indennizzato sarà di € 550 (riducendo € 750 dello scoperto minimo di € 200; non opera il limite di indennizzo).
Esempio B: il danno indennizzato sarà di € 1.200 (riducendo € 1.500 del 20% di scoperto; non opera il limite di indennizzo).
Esempio C: il danno indennizzato sarà di € 2.000 (riducendo € 3.000 del 20% di scoperto e successivamente applicando il limite di indennizzo).

ASSICURAZIONE PARZIALE (REGOLA PROPORZIONALE)
Qualora la garanzia sia prestata nella forma a valore intero e la somma assicurata risulti inferiore al valore del bene, troverà applicazione la regola proporzionale. Per i dettagli di applicazione si veda l' Art. 12.8 "Assicurazione parziale e deroga alla regola proporzionale" e l'Art. 7.5 "Responsabilità Civile della sola proprietà del fabbricato".

4. DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – NULLITÀ

Si sottolinea l'importanza delle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio; queste dichiarazioni sono esposte sulla scheda di polizza.

AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione secondo l'Art. 2.1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" delle Condizioni Contrattuali e gli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

5. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato è tenuto a dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, Artt. 2.2 e 2.3 delle Condizioni Contrattuali.

Esempio di aggravamento del rischio: nell'ambito della copertura incendio del fabbricato possono essere considerati aggravamento di rischio eventuali interventi che modifichino la destinazione d'uso del fabbricato (ad esempio da uso officina

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. - CAPITALE SOCIALE € 40.455.077,50 I.V. - REG. IMP. MILANO, CODICE FISCALE E N. PARTITA IVA 00774430151 - R.E.A. MILANO N. 7851 - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO: SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - SOCIETÀ SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - ISCRITTA AL N. 1.00004 DELL'ALBO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE ED APPARTENENTE AL GRUPPO ASSICURATIVO REALE MUTUA, ISCRITTO AL NUMERO 006 DELL'ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI

meccanica a falegnameria); nell'ambito della copertura furto può essere considerato aggravamento di rischio la modifica della tipologia di merce in deposito (ad esempio da legname ad abbigliamento).

6. PREMI

Il pagamento del premio, salvo accordi tra le Parti, è annuale e la periodicità è indicata nella scheda di polizza.
Al termine di ogni scadenza prevista il Contraente è tenuto al pagamento del premio entro 30 giorni, fermo restando, al termine del contratto, quanto illustrato precedentemente in fatto di tacito rinnovo e disdetta.

È possibile pagare il premio nei seguenti modi:
- denaro contante, entro i limiti previsti dalla normativa in vigore;
- assegni bancari e circolari;
- bonifici bancari;
- bollettini postali;
- carte di debito/credito (in base alla vigente normativa).

Sulla base dei dati storici relativi al presente prodotto l'ammontare dei costi è pari a euro 1.080,23, di cui euro 734,41 quale quota percepita dagli intermediari, corrispondente al 67,99% dei costi.

AVVERTENZA: la Società o l'intermediario, in base a proprie insindacabili valutazioni sulle caratteristiche del rischio nel loro complesso, possono applicare sconti sul premio previsto dalla tariffa corrente del prodotto.

7. RIVALSE

AVVERTENZA: la Società si riserva il diritto di rivalersi sul responsabile del sinistro tranne per il caso previsto dal' Art. 12.16 "Rinuncia alla rivalsa" delle Condizioni Contrattuali.

8. DIRITTO DI RECESSO

AVVERTENZA: dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza la Società ha facoltà di recedere dal contratto secondo i termini e le modalità dell'Art. 2.8 "Recesso in caso di sinistro" delle Condizioni Contrattuali.

Qualora la durata del contratto sia poliennale il Contraente ha la facoltà, con preavviso di almeno sessanta giorni, di recedere dal contratto senza oneri e con effetto dalla fine dell'annualità assicurativa in cui è stata esercitata la facoltà.

9. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno che decorre dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).
Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

10. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 180 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (di seguito Codice delle Assicurazioni Private), le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.
Italiana Assicurazioni S.p.A. propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana.

11. REGIME FISCALE

Aliquota applicabile al contratto:
– per le Sezioni Incendio, Furto, Responsabilità Civile e Responsabilità Civile Prodotti : 21,25% + 1% antiracket;
– per le Sezioni Elettronica, Cristalli e Tutela Legale: 21,25%;
– per la Sezione Trasporti: 12,50%
– per la Sezione Assistenza: 10%.

Resta ferma l'applicabilità di agevolazioni fiscali nel caso di rischi particolari previsti dalla legge.
Nel caso di rischio ubicato all'estero si applica il trattamento fiscale del relativo Paese.

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. - CAPITALE SOCIALE € 40.455.077,50 I.V. - REG. IMP. MILANO, CODICE FISCALE E N. PARTITA IVA 00774430151 - R.E.A. MILANO N. 7851 - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO: SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - SOCIETÀ SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - ISCRITTA AL N. 1.00004 DELL'ALBO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE ED APPARTENENTE AL GRUPPO ASSICURATIVO REALE MUTUA, ISCRITTO AL NUMERO 006 DELL'ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI

C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

I dettagli delle istruzioni per la denuncia e per le procedure liquidative sono descritti nella sezione "Norme che regolano la liquidazione dei danni" agli articoli:
- dal 12.1 al 12.17 per le sezioni "Incendio", "Furto", "Elettronica" e "Cristalli";
- 12.18 e 12.19 per le sezioni "Responsabilità Civile" e "Responsabilità Civile Prodotti";
- dal 12.20 al 12.22 per la sezione "Tutela Legale";
- 12.23 e 12.24 per la sezione "Trasporti";
- 12.25 e 12.26 per la sezione "Assistenza",

e nella sezione "Cosa fare in caso di sinistro" dall'art. 13.1 all' art. 13.5.

AVVERTENZA: in caso di sinistro il Contraente deve provvedere alla denuncia dei fatti alla Società entro i tempi indicati per la rispettiva garanzia colpita, precisando le circostanze dell'evento ed osservando alcune prescrizioni, come previsto nelle Condizioni Contrattuali.

AVVERTENZA: con riguardo alla sola garanzia di Tutela Legale, la gestione dei sinistri è affidata alla società ARAG ASSICURAZIONI S.p.A.
Con riguardo alla sola garanzia di Assistenza, la gestione dei sinistri è affidata alla società BLUE ASSISTANCE S.p.A., alla cui Centrale Operativa vanno sporte le denunce.

13. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio **"Benvenuti in Italiana"** Italiana Assicurazioni, Via M. U. Traiano,18 – 20149 Milano, **Numero Verde 800–101313** (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 02/39717001, **e-mail: benvenutinitaliana@italiana.it.**
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi **all'IVASS – Servizio tutela degli utenti** - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
In caso di controversia con un'Impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può attivare la rete FIN-Net di risoluzione delle controversie transfrontaliere accessibile dal sito internet **www.ivass.it**, sezione "Per il consumatore", oppure inoltrando reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-Net.

Commissione di Garanzia dell'Assicurato
Nella continua attenzione verso i propri Clienti, Italiana Assicurazioni mette a disposizione dei propri Assicurati un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato " con sede in Via dell'Arcivescovado n. 1 - 10121 Torino. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti della Società in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per la Società. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni/fondazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Italiana Assicurazioni, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni. Sono assimilati alle persone fisiche i condominii.
Il ricorso deve essere proposto per iscritto inviando una e-mail all'indirizzo commissione.garanziaassicurato@italiana.it oppure una lettera alla sede della Commissione.
Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento reperibile sul sito internet www.italiana.it.

Mediazione
Qualora una delle parti del presente contratto intenda agire in giudizio per una controversia avente ad oggetto gli obblighi contrattuali dovrà, preliminarmente esperire la procedura di mediazione prevista dal D. Lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

14. ARBITRATO

AVVERTENZA: nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia previsto l'arbitrato è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. - CAPITALE SOCIALE € 40.455.077,50 I.V. - REG. IMP. MILANO, CODICE FISCALE E N. PARTITA IVA 00774430151 - R.E.A. MILANO N. 7851 - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO: SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - SOCIETÀ SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - ISCRITTA AL N. 1.00004 DELL'ALBO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE ED APPARTENENTE AL GRUPPO ASSICURATIVO REALE MUTUA, ISCRITTO AL NUMERO 006 DELL'ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI

GLOSSARIO

I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.
Il significato di alcuni termini di questa Nota Informativa e delle Condizioni Contrattuali è il seguente:

ADDETTI (valida per la sola Sezione Tutela Legale)
Il titolare dell'Azienda, i suoi familiari, i dipendenti, gli apprendisti e chiunque altro, salvo gli appaltatori ed i loro dipendenti, presti la sua opera a qualsiasi titolo nell'azienda stessa, **purché in regola con gli obblighi di legge.**

APPALTATORE/SUBAPPALTATORE
La persona o l'impresa a cui l'Assicurato cede direttamente l'esecuzione di una parte delle attività dichiarate nella scheda di polizza o ne autorizza l' esecuzione nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AD IMPIEGO MOBILE
Apparecchiature elettroniche (come sotto definite) pertinenti l'attività esercitata e che, per loro natura e costruzione, possono essere usate in luogo diverso dall'ubicazione di riferimento indicata nella scheda di polizza.
Sono esclusi telefoni cellulari e smartphones.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
Elaboratori elettronici, unità centrali (compreso software di base) e periferiche, personal computers nonché eventuali apparecchiature ausiliarie di alimentazione di energia elettrica e stabilizzazione di tensione, macchine per scrivere e per calcolare, fotocopiatrici, fax, telex, telefoni e centralino telefonico, impianti d'allarme o antintrusione in genere, strumenti professionali elettrici ed elettronici.
Sono escluse:
- **macchine fotografiche e videocamere;**
- **telefoni cellulari e smartphone.**

ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Resta inteso che:
– il soggetto coincidente con l'Assicurato può variare a seconda delle Sezioni e delle garanzie previste in polizza;
– l'Assicurato ed il Contraente possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.

ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione che si conclude mediante sottoscrizione della polizza.

AUTOCARRO (valida per la sola Sezione Trasporti)
Veicolo a motore con cabina di guida adibito a trasporto cose, compreso eventuale rimorchio, di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate.

AZIENDA
L'insieme dei beni assicurati di pertinenza dell'attività individuata nella scheda di polizza (compresi gli eventuali magazzini, uffici, abitazioni, servizi aziendali, tecnologici e minori dipendenze in genere) che si trovano nell'ambito dell'ubicazione del rischio indicata nella scheda di polizza.

CENTRALE OPERATIVA (valida per la sola Sezione Assistenza)
Componente della struttura organizzativa di BLUE ASSISTANCE S.p.A., società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua, che organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti in polizza.

CONDUTTORI ESTERNI
Cavi di collegamento tra le apparecchiature elettroniche e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni ed immagini collegati alle apparecchiature elettroniche.

CONTRAENTE
Il soggetto che stipula l'assicurazione.

COSE
Gli oggetti materiali e gli animali.

COSE PARTICOLARI
Archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, supporti di dati nonché modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rame per incisione e simili, **escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico**.

DANNO
(Relativamente alle Sezioni Responsabilità Civile e Responsabilità Civile Prodotti)
Il danno risarcibile ai sensi di legge in conseguenza di morte o lesioni personali o distruzione o deterioramento di cose.

DATI E RELATIVI SUPPORTI
Informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell'Assicurato a mezzo di programmi memorizzati su disco fisso o su supporti, intendendosi per tali qualsiasi materiale magnetico, ottico, scheda e banda perforata, esclusivamente elaborabili da apparecchiature elettroniche.

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. - CAPITALE SOCIALE € 40.455.077,50 I.V. - REG. IMP. MILANO, CODICE FISCALE E N. PARTITA IVA 00774430151 - R.E.A. MILANO N. 7851 - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO: SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - SOCIETÀ SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - ISCRITTA AL N. 1.00004 DELL'ALBO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE ED APPARTENENTE AL GRUPPO ASSICURATIVO REALE MUTUA, ISCRITTO AL NUMERO 006 DELL'ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI

DEPOSITO
L'insieme dei beni assicurati di pertinenza dell'attività individuata nella scheda di polizza (comprese eventuali minori dipendenze) che si trovano nell'ambito dell'ubicazione del rischio indicata nella scheda di polizza e destinati in modo esclusivo allo stoccaggio di merci.

DIARIA
La misura unitaria di indennizzo stabilita in base alla dichiarazione resa dal Contraente o Assicurato, derivante dal rapporto tra la somma assicurata, pari al 15% del valore della produzione (relativo a tutte le ubicazioni riportate sulla scheda di polizza), ed il numero di giorni lavorativi di un intero anno di esercizio. Il risultato ottenuto corrisponderà all'importo della diaria giornaliera, arrotondato ai 200 Euro superiori.
Convenzionalmente i giorni lavorativi vengono stabiliti nella misura di 220.

DIPENDENTI
I lavoratori alle dipendenze del Contraente in base ad un contratto di lavoro (anche se a termine) e risultanti a libro paga, i lavoratori parasubordinati e i prestatori di lavoro assunti in base alle norme di cui al D.Lgs.10/09/2003 n. 276 e successive modificazioni ed integrazioni.

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE
Ogni dispositivo atto a proteggere le apparecchiature elettroniche dai fenomeni elettrici provenienti dall'esterno.

ESPLODENTI
Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:
– a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
– per azione meccanica o termica esplodono;
e comunque gli esplosivi considerati dall'Art. 83 del R.D. n. 635 del 6/05/1940 ed elencati nel relativo allegato A.

ESPLOSIONE
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

ESTORSIONE
Sottrazione di beni, preziosi e valori mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'Assicurato, suoi familiari e dipendenti sia verso altre persone per costringere l'Assicurato, familiari e dipendenti a consegnare i beni, preziosi e valori assicurati.

EVENTO (valida per la sola Sezione Assistenza)
Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità del servizio e che determina la richiesta di assistenza dell'Assicurato.

FABBRICATO
La costruzione edile o il complesso delle costruzioni edili o una porzione di una costruzione edile, complete o in corso di costruzione o riparazione, ove si svolge l'attività dichiarata nella scheda di polizza.
Esso comprende eventuali dipendenze e depositi che costituiscono l'azienda, tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi e infissi ed opere di fondazione o interrate, recinzioni, cancellate, piazzali, marciapiedi di proprietà o manutenuti a seguito di disposizioni pubbliche.
Sono altresì compresi i seguenti impianti fissi al servizio del fabbricato:
– idrici;
– igienico-sanitari;
– impianti ad esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali;
– ascensori e montacarichi;
– impianti elettrici, compresi impianti per la produzione di energie rinnovabili stabilmente ancorati sulle coperture dei fabbricati e relativo inverter, questi ultimi se non coperti da altro contratto di assicurazione.
In caso di assicurazione di porzione di fabbricato si intende compresa la quota spettante delle parti comuni.
Si intendono compresi, altresì, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, parcelle professionali, costi di costruzione nuovi edifici (ex legge del 28/01/1977 Art. 6 e D.M. 19/05/1977), che l'Assicurato ha dovuto effettivamente sostenere.
Sono esclusi:
– **l'area;**
– **quanto compreso nella definizione di macchinario, arredamento, attrezzatura;**
– **fabbricati in rovina o in evidente stato di abbandono.**

FATTURATO
Il volume degli affari (esclusa I.V.A.) risultante dalla somma delle registrazioni da effettuarsi obbligatoriamente ai sensi della legge I.V.A., escluso il corrispettivo derivante dalla vendite, per cessazione del loro utilizzo, di beni strumentali utilizzati dall'azienda assicurata.

FENOMENO ELETTRICO
Azione elettrica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali.

FISSI E INFISSI
Manufatti per la chiusura dei vani ed in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione.

FRANCHIGIA
La parte del danno computato a termini contrattuali, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. - CAPITALE SOCIALE € 40.455.077,50 I.V. - REG. IMP. MILANO, CODICE FISCALE E N. PARTITA IVA 00774430151 - R.E.A. MILANO N. 7851 - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO: SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - SOCIETÀ SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - ISCRITTA AL N. 1.00004 DELL'ALBO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE ED APPARTENENTE AL GRUPPO ASSICURATIVO REALE MUTUA, ISCRITTO AL NUMERO 006 DELL'ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI

FURTO
L'impossessarsi di cose mobili altrui, sottratte a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

FURTO CON DESTREZZA
Sottrazione di valori con speciale abilità personale in modo da eludere l'attenzione dei derubati o di altre persone presenti. Tale speciale abilità può esercitarsi con agilità e sveltezza di mano sui valori che siano indosso al derubato o a portata di mano, eludendo l'attenzione e la vigilanza dell'interessato.

GIOIELLI E PREZIOSI
Oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura, raccolte e collezioni.

IMPLOSIONE
Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi od eccesso di pressione esterna.

INCENDIO
Combustione con fiamma di beni materiali, che può autoestendersi e propagarsi, al di fuori di appropriato focolare.

INCOMBUSTIBILITA'
Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno (Decreto del Ministero dell'Interno 26/06/1984).

INDENNIZZO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

INFIAMMABILI
Sostanze e prodotti non classificabili esplodenti – ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali – che rispondono alle seguenti caratteristiche:
– gas combustibili;
– liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
– ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
– sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
– sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano.
Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17/12/1977 – allegato V.

INFORTUNIO
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.

LASTRE
Lastre di cristallo, di specchio e vetro, insegne interne ed esterne anche in materiale plastico rigido (escluse le parti elettriche), purché nell'ubicazione del- l'azienda.
Sono comprese le loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni.

LIMITE DI INDENNIZZO O RISARCIMENTO
L'importo massimo che la Società si impegna a corrispondere in caso di sinistro.
Se precisato, nell'ambito di alcune Sezioni e con riferimento ad alcune garanzie, il limite si intende per sinistro e per anno assicurativo.

MACCHINARIO, ARREDAMENTO, ATTREZZATURA
Macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento, di pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A. – attrezzatura e arredamento industriale, dei depositi coesistenti e delle dipendenze; elaboratori di processo o di automazione di processi industriali al servizio di singole macchine, impianti non compresi nella definizione di fabbricato – serbatoi, silos metallici e relative tubazioni – effetti personali dei dipendenti, dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti e più in generale di quanti sono presenti in azienda.
Sono compresi:
– oggetti pregiati;
– gioielli e preziosi **non costituenti merci o parti di macchinario o attrezzatura**;
– valori;
– le migliorie apportate dall'Assicurato al fabbricato qualora non di proprietà;
– le apparecchiature elettroniche ed apparecchiature elettroniche ad impiego mobile solo qualora per le stesse non sia già operante la Sezione Elettronica o altra specifica polizza stipulata con la Società o polizza Leasing con chiunque stipulata;
– le insegne interne ed esterne anche in materiale plastico rigido **(escluse le parti elettriche)** purché SITUATE nell'ubicazione dell'azienda e solo qualora per le stesse non sia già operante la Sezione Cristalli o altra specifica polizza stipulata con la Società.

MACCHINE MORDENTI IL LEGNO – IMPIANTO DI ASPIRAZIONE
– Macchine mordenti il legno: macchine utensili i cui scarti di lavoro sono costituiti da trucioli, segatura e polvere. Convenzionalmente non sono considerate macchine mordenti quelle aventi un solo motore di potenza non superiore a 0,5 KW.
– Impianto di aspirazione: impianto collegato alle macchine mordenti il legno per il trasporto continuo dei cascami di lavorazione in appositi contenitori adatti alla raccolta.

MASSIMALE
La somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia.

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. - CAPITALE SOCIALE € 40.455.077,50 I.V. - REG. IMP. MILANO, CODICE FISCALE E N. PARTITA IVA 00774430151 - R.E.A. MILANO N. 7851 - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO: SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - SOCIETÀ SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - ISCRITTA AL N. 1.00004 DELL'ALBO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE ED APPARTENENTE AL GRUPPO ASSICURATIVO REALE MUTUA, ISCRITTO AL NUMERO 006 DELL'ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI

MERCEDI E RETRIBUZIONI
Quanto corrisposto dal datore di lavoro, al lordo delle ritenute - comprese le indennità fisse, i premi e le gratifiche, nonché i compensi speciali di qualsiasi natura - ad operai inclusi gli apprendisti (mercedi) ed impiegati, quadri e dirigenti (retribuzioni).
Quanto dovuto per prestazioni di lavoratori parasubordinati e di personale temporaneo regolarmente acquisito in base alle norme di legge. Le retribuzioni convenzionali dei titolari e dei loro familiari coadiuvanti.
Relativamente alle società cooperative, quanto dovuto per prestazioni degli associati in partecipazione.

MERCI
Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'azienda, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, comprese le imposte di fabbricazione e i diritti doganali.
Sono inoltre considerate merci:
– esplodenti;
– infiammabili;
– merci speciali;
nei quantitativi tollerati o dichiarati in eccedenza nella scheda di polizza per l'ubicazione di riferimento;
nonché:
– veicoli iscritti al P.R.A. ricoverati presso l'azienda per lavori di riparazione o trasformazione;
– le apparecchiature elettroniche oggetto di produzione, riparazione e commercializzazione.

MERCI DANNEGGIATE
(valida per la sola Sezione Trasporti)
Merci non utilizzabili o inservibili per l'uso preposto.

MERCI SPECIALI
Si considerano convenzionalmente merci speciali:
– celluloide (grezza ed oggetti di);
– espansite di sughero;
– schiuma di lattice, gommaspugna e microporosa;
– materie plastiche espanse o alveolari;
– imballaggi di materia plastica espansa od alveolare (esclusi quelli racchiusi nella confezione delle merci) e scarti di imballaggi combustibili.
Non si considerano merci speciali quelle entrate nella composizione del prodotto finito.

MEZZI DI CUSTODIA
Armadi corazzati, casseforti, camere di sicurezza e corazzate.

OGGETTI PREGIATI
Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, e beni aventi valore artistico.

OPERAZIONE DI CARICO (valida per la sola Sezione Trasporti)
Il sollevamento delle merci da terra in prossimità del veicolo designato, per deporle sullo stesso.

OPERAZIONE DI SCARICO (valida per la sola Sezione Trasporti)
Inversa all'operazione di carico.

PARTI
Il Contraente e la Società.

PERIODO DI INDENNIZZO
Il periodo che ha inizio al momento del sinistro e durante il quale i risultati dell'azienda risentono delle conseguenze del sinistro stesso.
Esso ha come durata massima quella prevista nella garanzia di riferimento e non viene modificato per effetto della scadenza, risoluzione o sospensione della polizza avvenute posteriormente alla data del sinistro.

PORTAVALORI
Persona fisica incaricata del trasporto di valori (Assicurato, suoi familiari o dipendenti).

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
Forma di assicurazione per la quale la Società, prescindendo dal valore complessivo delle cose, risponde dei danni sino alla concorrenza di una somma predeterminata, senza applicazione della regola proporzionale.

PREMIO
La somma dovuta dal Contraente alla Società a titolo di corrispettivo per l'assicurazione.

PRESTATORI DI LAVORO
Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato/Contraente si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell'Art. 2049 C.C..
Si intendono comunque esclusi gli appaltatori e loro dipendenti, i subappaltatori e i prestatori d'opera e prestatori d'opera professionale.

PRODUTTORE
Il soggetto così definito dall'Art. 3 del D.P.R. 24/05/1988 n. 224 e successive modifiche.

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. - CAPITALE SOCIALE € 40.455.077,50 I.V. - REG. IMP. MILANO, CODICE FISCALE E N. PARTITA IVA 00774430151 - R.E.A. MILANO N. 7851 - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO: SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - SOCIETÀ SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - ISCRITTA AL N. 1.00004 DELL'ALBO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE ED APPARTENENTE AL GRUPPO ASSICURATIVO REALE MUTUA, ISCRITTO AL NUMERO 006 DELL'ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI

PROGRAMMI IN LICENZA D'USO
Sequenza di informazioni, memorizzate su supporti, che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore e che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore.

RAPINA
Sottrazione di beni e valori mediante violenza o minaccia alla persona.

REGOLA PROPORZIONALE
Nelle assicurazioni a valore intero o che prendono a riferimento l'intero valore dei beni, la somma assicurata per ciascuna categoria di beni indicata nella scheda di polizza deve corrispondere, in ogni momento, alla somma del valore effettivo dei beni stessi.
Come previsto dall'Art. 1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del sinistro risulti una differenza tra valore effettivo e somma assicurata, l'indennizzo viene di conseguenza proporzionalmente ridotto.

RISARCIMENTO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

SCHEDA DI POLIZZA
Documento che riporta i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione della polizza, le dichiarazioni e le scelte del Contraente, i dati identificativi del rischio, le ubicazioni e le relative somme assicurate, il premio e la sottoscrizione delle Parti.

SCOPERTO
La parte del danno computato a termini contrattuali, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

SCOPPIO
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione.
Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.

SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Per le Sezioni Responsabilità Civile e Responsabilità Civile Prodotti, la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione.
Per la Sezione Tutela Legale, il caso assicurativo e cioè il verificarsi di controversia per la quale è prestata l'assicurazione.

SOCIETÀ
ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.

SOLAIO
Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse le pavimentazioni e le soffittature.

TERRORISMO
Qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere e provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi.

TETTO
L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

TUTELA LEGALE
L'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05 – Art. 173.

UBICAZIONE
Indicazione toponomastica del luogo ove si trovano le cose assicurate riportate nella scheda di polizza comprese le aree pertinenziali o comuni o in uso anche se di proprietà di terzi, purché in forza di un diritto rilevabile o desumibile da documentazione formale.

UNICO SINISTRO
(valida per la sola Sezione Tutela Legale)
Il fatto dannoso o la controversia che coinvolge più assicurati.

VALORE ALLO STATO D'USO
- Per il fabbricato: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza influente escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali se detraibili;
- per il macchinario, l'arredamento, l'attrezzatura e le apparecchiature elettroniche: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale od equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

VALORE A NUOVO
- Per il fabbricato: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali se detraibili;
- per il macchinario, l'arredamento, l'attrezzatura, le apparecchiature elettroniche e le lastre: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale oppure, se non disponibile, con altro equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento; sono inoltre comprese le spese di trasporto, di montaggio, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. - CAPITALE SOCIALE € 40.455.077,50 I.V. - REG. IMP. MILANO, CODICE FISCALE E N. PARTITA IVA 00774430151 - R.E.A. MILANO N. 7851 - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO: SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - SOCIETÀ SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - ISCRITTA AL N. 1.00004 DELL'ALBO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE ED APPARTENENTE AL GRUPPO ASSICURATIVO REALE MUTUA, ISCRITTO AL NUMERO 006 DELL'ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI

VALORE COMMERCIALE
Per le merci: il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.
Nelle lavorazioni industriali le merci, finite o in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro esclusi gli oneri fiscali se detraibili; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

VALORE DELLA PRODUZIONE
La sommatoria dei valori della produzione industriale.
Tale valore è riscontrabile sia dalla Tavola 1 del Conto Economico – Voce "A. Valore della produzione" – in presenza di bilancio redatto secondo la IV direttiva CEE e successive modifiche o integrazioni, sia dal prospetto per il calcolo dell'imponibile IRAP.

VALORE INTERO
Forma di assicurazione che prevede la copertura del valore complessivo dei beni assicurati, calcolato in base ai criteri di cui agli Artt. 3.29, 4.17, 5.13 e 6.4 "Valore dei beni assicurati".
Tale forma è soggetta all'applicazione della regola proporzionale.

VALORE NOMINALE
L'importo indicato sui valori.

VALORI
Denaro in valuta italiana o estera, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore. Sono compresi gli effetti personali dei portavalori.

VETRO ANTISFONDAMENTO
Manufatto di vetro stratificato o materiale sintetico che offre una particolare resistenza ai tentativi di effrazione, sfondamento e rottura.

ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il rappresentante legale
Andrea Bertalot



COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. - CAPITALE SOCIALE € 40.455.077,50 I.V. - REG. IMP. MILANO, CODICE FISCALE E N. PARTITA IVA 00774430151 - R.E.A. MILANO N. 7851 - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO: SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - SOCIETÀ SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - ISCRITTA AL N. 1.00004 DELL'ALBO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE ED APPARTENENTE AL GRUPPO ASSICURATIVO REALE MUTUA, ISCRITTO AL NUMERO 006 DELL'ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI